

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "Le piccole querce"

Titolo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede, durata

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, l'associazione denominata "Le piccole querce", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. Una volta acquisita la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo APS senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Le piccole querce APS" oppure "Le piccole querce associazione di promozione sociale" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Salerno, via Diego Pisapia 6. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione opera nel territorio della Provincia di Salerno e potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.
5. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea degli Associati con le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
6. L'associazione è retta dal presente statuto e dalle norme del nostro regolamento giuridico. Il Consiglio Direttivo emana l'eventuale regolamento interno per disciplinare ulteriori aspetti dell'organizzazione e delle attività dell'associazione, in armonia con il presente statuto.

Art. 2 - Finalità ed attività

1. L'associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità e non ha scopo di lucro. E' apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.



Adeltonico deon Padoa Teyano
Willy Beldan
Isabella Ciccio
DDR
Francesca Jantone

2. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di promozione culturale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione persegue le seguenti finalità specifiche in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- Essere per gli associati e le loro famiglie luogo fisico di ritrovo, convivenza e comunità e punto di riferimento per il confronto e lo scambio di buone pratiche educative;
- Approfondire quanto attiene il benessere dei minori sotto il profilo fisico, emotivo, psicologico, sociale, educativo ed etico;
- Promuovere e diffondere la conoscenza di varie metodologie educative;
- Promuovere lettura nei minori ed uso di libri e materiali didattici finalizzati a stimolare logica e problem solving;
- Promuovere corretti stili di vita ed una alimentazione sana e naturale;
- Promuovere percorsi di salute e benessere individuale e di gruppo secondo una visione olistica dell'individuo ed approcci terapeutici integrati;
- Promuovere la cultura ambientale favorendo il contatto con natura ed uso di prodotti a basso impatto ambientale;
- Organizzare conferenze, incontri, dibattiti e ogni altra iniziativa culturale che sia ritenuta utile per il conseguimento delle finalità di interesse generale di seguito elencate e al fine di contribuire all'informazione ed alla formazione di tutti i soggetti coinvolti nei vari processi educativi;
- Diffondere e divulgare le attività dell'associazione.

4. L'Associazione svolge in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

A. Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art.5, c. 1, lett. c del Codice del Terzo settore);

- Realizzare percorsi di salute e benessere individuale e di gruppo promuovendo la visione armonica e olistica dell'individuo (ad es. Chinesiologia, Fitoterapia, Arti Terapie, Naturopatia, educazione emozionale);
- Organizzare incontri formativi tenuti da personale qualificato per divulgare tra i genitori le corrette manovre di primo soccorso pediatrico.

B. Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,

nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa (art.5, comma 1, lettera d del Codice del Terzo settore);

- Individuare e approfondire tutto quanto attiene il benessere dei minori sotto il profilo fisico, psicologico, emotivo, sociale, educativo, etico;
- Promuovere la conoscenza e l'integrazione di vari approcci educativi come l'outdoor education, la didattica esperienziale, l'educazione emozionale, il metodo pedagogico ideato da Maria Montessori ed altri approcci e metodologie educative innovative;
- Creare percorsi educativi strutturati integrando diversi approcci educativi finalizzati a favorire un corretto sviluppo evolutivo dalla nascita ai 6 anni (tale azione è rivolta prevalentemente agli aderenti all'associazione ed ai loro familiari e da realizzarsi con l'aiuto di figure esperte);
- Promuovere laboratori formativi in cui gli adulti possano attivamente partecipare condividendo con i propri figli esperienze educative, avendo l'opportunità di promuoverle ed organizzarle ed anche di gestirle secondo le proprie specifiche competenze (tale azione è rivolta prevalentemente agli associati ed ai loro familiari);
- Creare percorsi di coding, informatica e robotica per i minori in età scolare e finalizzati a sviluppare l'attitudine al problem solving e l'acquisizione del pensiero logico e computazionale e a favorire un uso consapevole e non passivo delle tecnologie informatiche;
- Favorire l'apprendimento delle lingue straniere con l'interazione con un madrelingua, attraverso letture, esperienze laboratoriali, ludico-ricreative, musicali, teatrali, artistiche, cinematografiche, pratiche ed esperienziali di vario genere;
- Promuovere percorsi ed attività finalizzate ad avvicinare i più piccoli ad ogni tipologia d'arte (dalla danza, al teatro, alla musica, alle arti visive) e a sviluppare la motricità fine;
- Organizzare percorsi didattici di musica strumentale e vocale;
- Promuovere percorsi di formazione e applicazione di Arti Terapie, Naturopatia, Counselling e Discipline Olistiche.

C. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge_14 agosto 1991, n. 281, nonche' alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (art.5, comma 1, lettera e del Codice del Terzo settore);

- Promuovere il contatto con la natura ed organizzare campagne ed eventi di informazione e formazione di educazione ambientale, passeggiate in natura e riconoscimento e tutela di fauna e flora selvatica;
- Educare alla corretta relazione con gli animali ed educare attraverso di essa con progetti di Zooantropologia didattica, condotti da operatori qualificati;
- Organizzare incontri culinari finalizzati a promuovere tra i soci una sana alimentazione ed il consumo di cibi naturali invece di quelli derivanti dall'industria alimentare;
- Organizzare incontri finalizzati a promuovere tra i soci l'uso e la preparazione di prodotti naturali a ridotto impatto ambientale per la cosmesi e la cura dell'igiene personale;
- Creare un orto curato dai soci dell'associazione e dai loro figli e condurre attività ed all'aria aperta, in natura e a contatto con gli animali creando collaborazioni con altri enti;
- Promuovere, attraverso attività cinofile ludico-ricreative non competitive ed incontri informativi, la corretta relazione tra uomo e cane e la consapevolezza del valore che il cane porta alla società, attraverso la valorizzazione delle differenze insite tra le due specie

D. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art.5, comma 1, lettera i del Codice del Terzo settore);

- Condurre attività rivolte ai minori per favorire il loro sviluppo evolutivo, anche attraverso esperienze laboratoriali, ludico-ricreative, manuali, naturalistiche, musicali, teatrali, artistiche, pratiche ed esperienziali di vario genere;
- Svolgere attività di informazione e di sensibilizzazione relative alle tematiche educative svolte attraverso convegni, conferenze, seminari, dibattiti, incontri pubblici, svolti nella sede sociale o in altri luoghi;
- Promuovere ed organizzazione di concerti, mostre e premi;
- Promuovere un primo approccio/introduzione con strumenti musicali di varie tipologie con fini educativi, conoscitivi ed esperienziali e percorsi didattici di musica strumentale e vocale;
- Disporre in sede associativa di libri e materiali educativi, di ispirazione montessoriana e non solo, finalizzati a stimolare la

Francesco Jentone
COPRAN
Isabella Colicchio
M. S. G.
Bellamy Bedertico
Roderigo
dresu

logica ed il problem solving nei minori dell'associazione;

- Realizzare una piccola biblioteca e luogo di lettura per i minori dell'associazione;
- Realizzare attività editoriali, artistiche e scientifiche, curando la pubblicazione di stampati, occasionali o periodici, la creazione di siti internet, pagine facebook e materiale informatico, audiovisivo ed altro materiale attinente lo scopo sociale.

E. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso:

- Acquisizione e gestione di beni di interesse artistico, storico, paesaggistico e ambientale destinandoli alle attività di apprendimento permanente e turismo per tutti;
- Organizzazione di viaggi, soggiorni turistici, pellegrinaggi ed escursioni per attività complementari a quelle statutarie, verso associati e familiari conviventi, senza effettuare pubblicità all'esterno.

F. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lettera l del Codice del Terzo settore):

- Condurre attività rivolte ai minori in età scolare, anche con l'aiuto di figure esperte e attraverso esperienze laboratoriali, ludico-ricreative, naturalistiche, musicali, teatrali, artistiche, pratiche, manuali ed esperienziali di vario genere finalizzate a favorire lo sviluppo evolutivo, l'integrazione, la crescita, l'autostima ed il successo scolastico;
- Condurre percorsi di condivisione, di vita in natura, osservazione e creazione di opere d'arte rivolti ai minori in età scolare e finalizzati a far emergere le emozioni, insegnare a gestirle e condividerle e contrastare fenomeni di bullismo;
- Creare incontri formativi ed informativi per favorire un uso consapevole e non passivo delle tecnologie informatiche e per contrastare fenomeni di cyberbullismo nei minori in età scolare.

G. Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art.5, comma 1, lettera t del Codice del Terzo settore):

- Sostenere la cultura dello "Sport per tutti e con tutti" attraverso l'attivazione di percorsi formativi e di ricerca-azione legati a sport e benessere;

H. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art.5, comma 1, lettera w del Codice del Terzo settore):



Francesco Forte
Dipartimento Provinciale di Salerno
Isabella Ciarro
Milly Bellini Pedersoli
Adriano Pagano

- Realizzare l'auto-aiuto degli associati nella gestione e nell'accudimento dei minori e nello scambio di quanto necessario alla loro crescita (a titolo di esempio vestiti, libri, giochi);
- Realizzare occasioni di condivisione di esperienze ed informazioni (anche con l'ausilio di figure esperte) inerenti varie tematiche (ad esempio allattamento, babywearing, istruzione);
- Iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, consistenti nello svolgere volontariamente attività in favore di altri associati secondo le proprie specifiche competenze;
- Attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale.

I. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art.5 comma 1 lettera v):

- Sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

J. Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art.5 comma 1 lettera z):

- Riqualificazione, sia a titolo oneroso che gratuito, tramite locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato o gestione di beni pubblici o di interesse artistico, storico, paesaggistico e ambientale destinandoli alle attività dell'associazione, di apprendimento permanente, cohousing sociale e social housing o turismo per tutti.
5. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali a queste ultime e che siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
6. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
7. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri

associati o delle persone aderenti agli enti associati. Al fine del conseguimento delle finalità statutarie, l'associazione potrà collaborare con altri soggetti (esperti esterni) nell'organizzazione e gestione di qualsiasi attività riconducibile ai propri scopi e potrà aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art. 3 – Gli associati

1. Possono diventare soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi concretamente per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento e altri enti del Terzo settore, senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
2. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
3. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
4. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. L'accoglimento è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.
5. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta e si pronuncerà in via definitiva nel corso della sua prima riunione utile.
6. Possono aderire all'associazione anche soci minorenni, previa richiesta sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale. Essi partecipano alla vita associativa sotto il coordinamento e la rappresentanza di associati adulti. I soci minorenni non godono

del diritto di elettorato passivo, mentre il diritto di elettorato attivo è attribuito agli esercenti la potestà genitoriale del minore.

Il Consiglio Direttivo può limitare la partecipazione dei minori a specifiche attività e iniziative svolte dall'associazione, nell'interesse e a tutela del minore stesso.

Art. 4 – Categorie di soci

1. I soci si dividono nelle seguenti categorie: fondatori, ordinari ed onorari.
2. I Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.
3. I Soci ordinari sono quelli che, a seguito di richiesta, possono essere ammessi come soci ordinari dal Consiglio Direttivo.
4. I Soci onorari sono persone che hanno dato un contributo determinante al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione o la abbiano sostenuta moralmente o materialmente. La qualifica di socio onorario viene concessa e revocata dal Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale, pur avendo gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

Art. 5 – Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
5. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
6. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri

e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

7. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
8. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6 – Sostenitori

I sostenitori sono tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario senza partecipare alla vita associativa. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 7 – Dei lavoratori e delle persone retribuite

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purchè non volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle finalità.
2. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno il diritto di:
 - Essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione;
 - Frequentare i locali dell'associazione e svolgere le attività comunemente concordate;
 - Recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.
 - Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - Partecipare con diritto di voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali;
 - Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;



Francesco Juntone
dipartimento
COPR
Espresso
Misy Bellini
debutto
Bella Tagano

- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa e non hanno diritto alla restituzione delle quote associative.
3. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dal presente Statuto.
4. Tutti i soci hanno il dovere di:
- Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - Rispettare e far rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - Versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:
- a) per morte;
 - b) per morosità nel pagamento della quota associativa: il mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.3 del presente Statuto;
 - c) dietro presentazione di dimissioni scritte al Consiglio Direttivo, il recesso ha effetto immediato. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
 - d) per esclusione su delibera del Consiglio Direttivo della perdita della qualità di socio. Il provvedimento di esclusione deve

essere comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare alla prima occasione utile.

Rappresentano motivi di esclusione:

- assumere comportamenti contrastante con gli scopi dell'Associazione o redersi colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali;
- inattività prolungata senza adeguata ragione;
- assumere comportamenti che arrecano all'Associazione danni materiali o morali ritenuti di una certa gravità dal Consiglio Direttivo.

2. L'associato deceduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 10 – Gli organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:
 - a) Il Presidente;
 - b) L'Assemblea dei soci;
 - c) Il Consiglio Direttivo;
 - d) L'Organo di controllo, laddove eletto (obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore);
 - e) Il Revisore dei conti, laddove eletto (obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore).
2. Tutte le cariche sociali sono elettive . La durata degli organi sociali è di tre anni. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di

massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

4. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11 – L'Assemblea degli associati: composizione e modalità di convocazione

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della eventuale quota associativa e iscritti da almeno 3 mesi.

2. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, la convoca:

- A. almeno una volta all'anno;
- B. ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
- C. entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- D. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto (1/5) degli associati.

Nei casi di cui alla lettera D. il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

3. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

4. L'Assemblea, è convocata almeno 4 giorni prima del giorno previsto mediante convocazione per iscritto con lettera o mezzo sms, whatsapp o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede sia della prima che della seconda convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

5. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

6. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammesso un numero massimo di n. 3 deleghe per associato. I soci hanno diritto a un voto.

7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento della quota sociale, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

8. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

11. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 12 – L'Assemblea degli associati: competenze e quorum

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- Elegge tra i propri componenti il Presidente;
- Elegge gli altri componenti del Consiglio Direttivo;
- Approva il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- Approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- Definisce il programma generale annuale di attività e approva quello eventualmente predisposto dal Consiglio Direttivo;
- Procede ad elezione e revoca dei membri del Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- Procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;



- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - Discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento attuativo e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
 - Delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - Ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi di cui all'art. 9 comma 1;
 - Delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione o diniego di adesione deliberato dal Consiglio;
 - Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
 - Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - Discute e delibera su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
 - Delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
4. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ma in presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati in prima convocazione e di almeno la metà più uno degli associati in seconda convocazione.
5. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.
6. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
7. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 13 – Regole di voto nell'Assemblea degli associati

Francesco Jovan
 Daniele Talar
 CDR
 Sebastiano
 Wasy
 Roberto
 Roberto
 Sebastiano
 Roberto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.
4. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
5. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.
6. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo - nomina e durata

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, dura in carica tre anni;
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.
3. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci ordinari ed i fondatori e sono rieleggibili.
4. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 4 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail o messaggio whatsapp inviati almeno 4 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
6. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in videoconferenza con le stesse modalità dell'Assemblea;
7. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

9. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo - compiti

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.
2. Esso pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.
3. Nello specifico il Consiglio Direttivo::
 - Elege tra i propri componenti il Vice presidente;
 - elegge il tesoriere e il segretario;
 - attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
 - individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
 - predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e l'approvazione;
 - predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - conferisce procure generali e speciali;
 - assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
 - riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 16 – Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale;
 2. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo;
 3. E' eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti;
 4. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a rilasciarne quietanza;
 5. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale;
 6. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente;
 7. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.
- Qualora il Consiglio, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 17 – Il Tesoriere

1. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
2. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Segretario Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 19 – L'Organo di controllo

1. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,

anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento di operazioni sociali o determinati affari.
6. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
7. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 20 – Revisore legale dei conti Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 21 – Patrimonio Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 22 – Divieto di distribuzione degli utili L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS. nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23 – Risorse economiche

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da

fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati ed ai terzi, entrate derivanti da iniziative di promozione finalizzate al proprio finanziamento, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

2. Per attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere solo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 24 – Bilancio di esercizio

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

2. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 25 – Bilancio sociale e informativa sociale

1. Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

2. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale e depositarlo presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 26 – Libri sociali

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se costituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, se costituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. I soci hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 27 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o da quanto deliberato dall'Assemblea convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 28 – Rinvio Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) e dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

Giuseppe

Isabella Colind

Matteo Bellini

Sebastiano Amis

Francesca Fintore

Paola Pagano

Lyke Ruben Koshul

